

# Messaggio

numero

**6762**

data

12 marzo 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## **Modifica dei contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame una proposta di modifica dei contratti di costituzione delle OFIMA SA e OFIBLE SA finalizzata all'introduzione di una deroga concernente l'impiego dell'energia prodotta da nuove minicentrali che verrebbero realizzate sfruttando le acque già concessionate su salti però non ancora utilizzati all'interno degli impianti esistenti.

1. Con decreti legislativi del 7 novembre 1949 (BU 1949 pag. 123) e del 12 gennaio 1956 (BU 1956 pag. 13) il Gran Consiglio ha approvato i contratti di costituzione e gli statuti delle OFIMA e delle OFIBLE, che sono società anonime ad economia mista ai sensi dell'art. 762 CO. Il capitale azionario della Blenio è di fr. 60'000'000.- e la partecipazione del Cantone quale azionista è fissata al 20%. Il capitale azionario della Maggia - inizialmente di fr. 60'000'000.- - venne aumentato in seguito a fr. 100'000'000.-, con una modifica del contratto di costituzione e degli statuti approvata dal Gran Consiglio con decreto legislativo del 28 marzo 1962 (BU 1962 pag. 93). Anche nelle OFIMA SA la partecipazione del Cantone è fissata al 20% del capitale azionario.
2. In base ai contratti costitutivi attualmente in vigore, conformemente al modello di *Partnerwerk* che caratterizza questi tipi di società, ogni azionista ha diritto ad una parte della potenza e della energia prodotta dalle officine idroelettriche della Maggia e della Blenio proporzionalmente alla sua partecipazione azionaria (art. 7 cpv. 2). La società può fornire energia elettrica soltanto ai suoi azionisti, sia nel Cantone Ticino, sia in altri Cantoni. Resta riservato l'impiego di energia per il fabbisogno dei propri impianti (art. 9).
3. Nel corso del mese di settembre 2012 la direzione di OFIMA e OFIBLE ha informato il Consiglio di Stato che, su incarico di entrambi i Consigli di amministrazione, sia OFIBLE che OFIMA hanno allestito uno studio di fattibilità inerente la realizzazione di nuove minicentrali che sfrutterebbero acque già concessionate all'interno degli impianti esistenti definiti dalla concessione per lo sfruttamento delle forze idriche del 10 dicembre 1949 (OFIMA), rispettivamente dalla concessione del 29 febbraio 1956 (OFIBLE). In entrambi i casi sono stati individuati nei rispettivi impianti salti inutilizzati

che potrebbero venire sfruttati con la realizzazione di nuovi impianti di piccole dimensioni per la produzione di energia elettrica.

Dagli studi di fattibilità effettuati da OFIMA e OFIBLE, i futuri costi di produzione delle nuove minicentrali sono superiori ai costi di produzione delle attuali centrali. Questo è da ricondurre, oltre alla diversa tipologia e dimensioni degli impianti previsti, ai tempi di ammortamento usuali del settore idroelettrico per i nuovi impianti evidentemente superiori a quelli residui delle concessioni in essere ( OFIMA 2035 e 2048, OFIBLE 2042 ). Pertanto per coprire i citati costi e garantire una gestione ottimale delle nuove minicentrali, la direzione di entrambe le società propone, per quanto concerne l'impiego dell'energia prodotta, la possibilità di vendere tale energia a fondi svizzeri di diritto pubblico per la promozione di energie rinnovabili, garantendo in questo modo sia la copertura dei costi e consentendo il finanziamento dell'operazione.

In questo senso Ofima/Ofible pensavano di notificare a Swissgrid questi possibili nuovi impianti per poter beneficiare della remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC, impianti ai sensi dell'art. 7a cpv. 1 LENE). La remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC) è uno strumento della Confederazione avente lo scopo di promuovere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. La RIC copre la differenza fra il costo di produzione e il prezzo di mercato e garantisce a produttori di elettricità da fonti rinnovabili un introito corrispondente al costo di produzione. Le tariffe per la remunerazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili vengono fissate sulla base di impianti di riferimento, in funzione della tecnologia di generazione e della classe di potenza. La durata della remunerazione è compresa tra 20 e 25 anni secondo il tipo di tecnologia. Attualmente vi è una lista d'attesa per le nuove notifiche ed in particolare per gli impianti idroelettrici a febbraio 2013 ci sono ca. 480 richieste in attesa.

Gli attuali contratti costitutivi tuttavia, come precedentemente indicato, non permettono alle società OFIMA e OFIBLE di vendere a terzi l'eventuale energia prodotta nelle nuove minicentrali. Ne discende pertanto che, senza la postulata modifica, l'energia prodotta verrebbe fornita agli azionisti in base ai succitati disposti. In sintesi la modifica contrattuale in oggetto persegue l'obiettivo per entrambe le società di disporre liberamente dell'energia prodotta dalle nuove minicentrali nei limiti di quanto previsto degli statuti modificati. È inutile dire che la realizzazione di nuove minicentrali presuppone l'ottenimento da parte delle concessionarie di tutti le autorizzazioni e gli atti del caso da parte delle autorità competenti, dopo l'esperimento delle procedure necessarie. In base alle indicazioni fornite dalle concessionarie i progetti di minicentrali s'inseriscono tutti nel contesto degli impianti già esistenti.

Il presente messaggio riguarda dunque unicamente la richiesta di una modifica dei contratti di costituzione delle due società di partner concernenti le modalità di utilizzazione dell'energia prodotta.

4. Ritenuto quanto precede, onde poter disporre di tutte le opzioni per un impiego ottimale in nuove minicentrali delle acque già concessionate e utilizzate negli attuali impianti, i relativi consigli di amministrazione di OFIBLE e OFIMA propongono la seguente modifica (in grassetto) di entrambi gli articoli 9:

*La società può fornire energia elettrica soltanto ai suoi azionisti, sia nel Cantone Ticino, sia in altri Cantoni (cpv. 1).*

*Restano riservati:*

- *l'impiego di energia per il fabbisogno dei propri impianti;*
- ***la vendita di energia prodotta in nuove minicentrali a fondi svizzeri di diritto pubblico per la promozione di fonti di energia rinnovabile, se economicamente sensato (cpv. 2).***

5. L'orientamento dello scrivente Consiglio su questa modifica è essenzialmente favorevole in quanto, come detto, è in sintonia con gli obiettivi della politica energetica cantonale indicati nel PEC. La politica energetica federale, illustrata nella Strategia Energetica 2050, così come gli indirizzi strategici cantonali del PEC sono in particolare il risparmio e la conversione energetica, unitamente alla produzione energetica e all'approvvigionamento sicuro e sostenibile, con specifico riferimento alla valorizzazione ed all'importanza della risorsa "acqua". Non va d'altronde dimenticato che tra gli indirizzi operativi cantonali figurano sia la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da nuove fonti rinnovabili, come pure la maggiore valorizzazione della risorsa acqua già sfruttata.

A suffragio di quanto precede infatti, il Consiglio di Stato non può esimersi dall'evidenziare che a mente della scheda V3 del Piano direttore cantonale, una delle principali sfide future è rappresentata, oltre che dal risparmio energetico, dal passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili. Di capitale importanza per il Cantone Ticino, ritenuta l'abbondanza della sostanza prima, è senz'altro lo sfruttamento della forza idrica, inoltre: *"...È quindi necessario concepire una politica energetica e ambientale sostenibile, che ponga la forza idrica al centro dell'attenzione. Compatibilmente con le esigenze ambientali e economiche è necessario sostenere la realizzazione di piccole centrali idroelettriche (microcentrali)... "* (PD, V3 pag. 8). Riassumendo dunque il nuovo concetto di assetto energetico cantonale, lo stesso si orienta anche verso la valorizzazione della risorsa "acqua" con l'ammodernamento ed il potenziamento delle infrastrutture già esistenti ivi comprese l'edificazione di piccole centrali idroelettriche come proposto dalle Ofima/Ofible.

Da ultimo, ma non certamente di secondaria importanza, al Governo preme evidenziare che nel prossimo futuro molte concessioni di grandi impianti giungeranno a termine. Man mano che le stesse scadranno, il Cantone, ritenuta la politica energetica succitata, in sintonia con le recenti modifiche legislative della Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA) , avrà tutto l'interesse ad esercitare il suo diritto di riversione. Tramite l'azienda elettrica ticinese (AET) si potrà pertanto ottimizzare la produzione idroelettrica sfruttando appieno ed in proprio il potenziale idrico ticinese a garanzia di un approvvigionamento elettrico sicuro e sostenibile. Approvare oggi potenziamenti delle infrastrutture già esistenti, permetterà in futuro al Cantone di appropriarsi di infrastrutture moderne e con un migliore potenziale produttivo a dei costi residui inferiori.

Ritenuto quanto precede, vi invitiamo pertanto ad approvare la modifica dell'art. 9 dei contatti costitutivi OFIMA e OFIBLE.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli  
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**che approva le modifiche dei contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati i decreti legislativi del 7 novembre 1949, 12 gennaio 1956, 28 marzo 1962 e 19 febbraio 2001 relativi ai contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA;
- visto il messaggio 12 marzo 2013 n. 6762 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Sono approvate le modifiche dei contratti di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA, allegate al presente decreto legislativo, quali aggiunte ai contratti stessi.

### **Articolo 2**

Il presente decreto legislativo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

## **ALLEGATO A**

### **Aggiunta V**

del ....

al contratto di costituzione delle Officine idroelettriche della Maggia SA del 10 dicembre 1949:

alla sua aggiunta I del 30 marzo 1962;

all'aggiunta II del 30 marzo 2001;

all'aggiunta III del 28 marzo 2003;

e all'aggiunta IV del 27 gennaio 2011.

Per lo sfruttamento di salti inutilizzati all'interno degli impianti della società possono essere realizzate nuove minicentrali. In vista della commercializzazione dell'energia elettrica prodotta in tali impianti gli azionisti delle Officine della Maggia SA hanno deciso il seguente adattamento del contratto di costituzione del 10 dicembre 1949 e le relative aggiunte I del 30 marzo 1962, II del 30 marzo 2001, III del 28 marzo 2003 e IV del 27 gennaio 2011.

### **Art. 1**

L'art. 9 del contratto di costituzione concernente l'impiego dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, viene modificato come segue:

*La società può fornire energia elettrica soltanto ai suoi azionisti, sia nel Cantone Ticino, sia in altri Cantoni.*

*Restano riservati:*

- *l'impiego di energia per il fabbisogno dei propri impianti;*
- *la vendita di energia prodotta in nuove minicentrali a fondi svizzeri di diritto pubblico per la promozione di fonti di energia rinnovabile, se economicamente sensato.*

### **Art. 2**

La presente aggiunta viene stesa in otto esemplari in lingua italiana e tedesca.

Repubblica e Cantone del Ticino

Axpo AG

IWB Industrielle Werke Basel

Alpiq AG

Città di Zurigo

BKW FMB Beteiligungen AG

Energie Wasser Bern

## **ALLEGATO B**

### **Aggiunta IV**

del ...

al contratto di costituzione delle Officine idroelettriche di Blenio SA del 29 febbraio 1956:  
alla sua aggiunta I del 30 marzo 2001;  
all'aggiunta II del 28 marzo 2003;  
all'aggiunta III del 27 gennaio 2011.

Per lo sfruttamento di salti inutilizzati all'interno degli impianti della società possono essere realizzate nuove minicentrali. In vista della commercializzazione dell'energia elettrica prodotta in tali impianti gli azionisti delle Officine della Blenio SA hanno deciso il seguente adattamento del contratto di costituzione del 29 febbraio 1956 e le relative aggiunte I del 30 marzo 2001, II del 28 marzo 2003 e III del 27 gennaio 2011.

### **Art. 1**

L'art. 9 del contratto di costituzione concernente l'impiego dell'energia elettrica prodotta ai soli azionisti viene modificato come segue:

*La società può fornire energia elettrica soltanto ai suoi azionisti, sia nel Cantone Ticino, sia in altri Cantoni.*

*Restano riservati:*

- *l'impiego di energia per il fabbisogno dei propri impianti;*
- *la vendita di energia prodotta in nuove minicentrali a fondi svizzeri di diritto pubblico per la promozione di fonti di energia rinnovabile, se economicamente sensato.*

### **Art. 2**

La presente aggiunta viene stesa in otto esemplari in lingua italiana e tedesca.

Repubblica e Cantone del Ticino

Axpo AG

Città di Zurigo

Alpiq AG

IWB Industrielle Werke Basel

BKW FMB Beteiligungen AG

Energie Wasser Bern